

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 11.03.2020

---

OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI, C.I.G.: 0706944CA1 – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 6855 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MAGGIO 2015 TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DA SOCREBI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E VEZZANI S.P.A. (MANDANTE). - DISPOSIZIONI

---

L'anno duemilaventi l'undici del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	X
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	X
TOSI SILVIO	ASSESSORE	X
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	X
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	X
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	X
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assente il Vice Segretario Generale;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI, C.I.G.: 0706944CA1 – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 6855 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MAGGIO 2015 TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DA SOCREBI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E VEZZANI S.P.A. (MANDANTE). - DISPOSIZIONI**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in data 15 settembre 2009 (Prot. n. 51294), la società SO.CRE.BI S.r.l. (di seguito, anche solo “*Società*”) ha inoltrato al Comune di Biella una proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un forno crematorio presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, integrata con ulteriore documentazione in data 5 marzo 2010 (Prot. n. 13574, recante l’attestazione di istituto bancario relativa alla capacità economica e finanziaria) e in data 29 aprile (recante lo studio di fattibilità);
- con Deliberazione di G.C. n. 306 del 26 maggio 2010, il Comune ha preso atto, ai sensi dell’art. 153, co. 19, del d.lgs. n. 163/2006, dello studio di fattibilità presentato dalla Società, finalizzato alla realizzazione del predetto forno crematorio, in quanto opera ritenuta di pubblico interesse;
- con successiva Deliberazione di G.C. n. 588 del 6 dicembre 2010, il Comune ha approvato lo studio di fattibilità denominato “*Costruzione di forno crematorio presso il Cimitero Urbano e gestione del servizio di cremazione*”, redatto dalla Società e aggiornato dall’Ufficio Tecnico Comunale in recepimento degli indirizzi emanati con la citata Deliberazione di G.C. n. 306/2010, per l’importo di € 1.430.000,00 IVA compresa, stabilendo contestualmente che, per procedere all’affidamento del contratto di concessione e gestione del forno crematorio ai sensi dell’art. 153, co. 1 – 14, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte avvenisse nel rispetto degli elementi essenziali ivi riportati;
- conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. CI/564 del 23 ottobre 2010, si è disposto di procedere all’affidamento del predetto contratto di concessione e gestione in finanza di progetto mediante procedura aperta ai sensi del citato art. 153, co. 1 – 14, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con gara unica e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvandone il bando di gara e il relativo disciplinare;
- con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27 settembre 2011, si è addivenuti all’aggiudicazione definitiva della gara stessa in favore della Società, quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con l’impresa VEZZANI S.p.A. mandante;

Richiamato il relativo contratto stipulato in data 8 maggio 2015, con atto Rep. n. 6855, (di seguito anche solo “*Contratto*”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. CI/312 del 4 maggio 2015) tra il Comune e la Società, quale capogruppo mandataria del RTI verticale nel frattempo costituito con la predetta impresa VEZZANI S.p.A. in veste di mandante;

Preso atto che:

- la concessione in oggetto ha durata di ventisette anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto, di cui uno di lavori e ventisei di gestione;
- a completamento dei lavori di contratto, in data 21 novembre 2016 è stata avviata la messa in esercizio dell'impianto;
- a termini del Contratto, l'attività di gestione del servizio dedotta in concessione è integralmente assunta dalla Società nell'ambito della ripartizione interna al raggruppamento concessionario delle prestazioni contrattuali;

Rilevato quanto delineato e disposto nel procedimento penale di cui al R.G.N. 1819/2018 per quel che concerne gli inadempimenti contrattuali da esso emersi;

Visto l'atto in data 30 aprile 2019, prot. N. 23792, con cui sono stati formalmente contestati alla Società i predetti inadempimenti contrattuali ed è stato dato avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. N. 241/1990, al procedimento di risoluzione del Contratto;

Dato atto delle controdeduzioni presentate dalla Società con nota in data 13 maggio 2019 ai fini della sospensione/archiviazione del procedimento in questione;

Visto l'ordine di servizio del 14 maggio 2019, con cui questa Amministrazione ha ritenuto di diffidare la Società *“a non riavviare il funzionamento del Tempio Crematorio prima della conclusione del procedimento avviato, finalizzato alla risoluzione della concessione di cui all'oggetto e, fatto salvo l'esito del procedimento stesso, prima della verifica da parte del Comune circa la sussistenza del permanere di tutte le condizioni tecnico-operative e gestionali normativamente e contrattualmente previste per il corretto riavvio del funzionamento dello stesso, ivi incluse quelle soggettivamente richieste in capo a codesta società concessionaria”*;

Visto altresì che - a seguito della Deliberazione di G.C. n. 376 dell'11 novembre 2019 contenente *“Indirizzi per la risoluzione contratto”* e del *“Pre-avviso alla risoluzione del contratto rep. 6855 dell'8 Maggio 2015. Tempio Crematorio. Comune di Biella/Socrebi s.r.l. – applicazione ex art. 159 comma 8 del d.lgs. 163/2006. Codice dei Contratti”* adottato in data 2 dicembre 2019 dal Segretario Generale del Comune nell'esercizio delle funzioni di RUP-, quest'ultimo, con nota in data 12 febbraio 2020, prot. n. 8391, ha ravvisato, nell'ambito e per le finalità sottese al medesimo procedimento già avviato con comunicazione in data 30 aprile 2019, *“la necessità di svolgere un supplemento di attività istruttoria volto a compiere, in relazione alle rilevate circostanze di fatto: a) ogni approfondimento in ordine al configurarsi, a carico di codesta Società, di inadempimenti agli obblighi stabiliti dal contratto e relativi allegati, e ciò anche ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006; b) tutte le verifiche del caso circa la permanenza, in capo a codesta Società, del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 (ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta)”*, così invitando la Società a presentare le proprie controdeduzioni volte a fornire tutti gli opportuni chiarimenti e informazioni rispetto ai sopraindicati profili oggetto di istruttoria supplementare;

Dato atto delle ulteriori controdeduzioni presentate dalla Società con nota in data 25 febbraio 2020 ai fini dell'archiviazione del procedimento di risoluzione;

Preso atto che, con nota in data 27 dicembre 2019, Banca Sella S.p.A. ha comunicato al Comune di non poter essere qualificata come *“ente finanziatore”* ai sensi della pertinente normativa in materia di contrattualistica pubblica;

Rilevati tutti gli atti e le note intercorse in merito, depositate presso l'ufficio Segreteria e presso l'ufficio del settore Lavori Pubblici;

Rilevate altresì le risultanze istruttorie del predetto procedimento penale e, in particolare, la documentazione probatoria in tale sede raccolta, come acquisite da questa Amministrazione ai sensi di legge presso la competente Procura della Repubblica.

Vista la comunicazione in data 11 Marzo 2020 (prot. n. 14018) del Segretario Generale di questa Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di RUP, con cui, all'esito degli approfondimenti istruttori compiuti, le argomentazioni e le controdeduzioni formulate dalla Società sono state ritenute infondate, in fatto e in diritto e, conseguentemente, è stata formulata alla Giunta Comunale la proposta di risolvere il Contratto in parola - e ciò per grave inadempimento della Società ai sensi dell'art. 136, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006 e altresì per effetto della sopravvenuta perdita in capo alla Società stessa, quale conseguenza dei predetti gravi inadempimenti, del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 -, di escutere le garanzie fideiussorie prestate dalla Società a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla fase di gestione del servizio di cui al Contratto e di porre in essere tutte le successive applicabili formalità che si rendessero necessarie o anche solo opportune per la, o a seguito della, risoluzione del rapporto contrattuale in essere (ivi inclusa la comunicazione all'ANAC), fatte salve tutte le ulteriori iniziative volte alla tutela degli interessi dell'Amministrazione;

Dato atto del parere formulato Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di RUP, nella comunicazione da ultimo citata, in ordine alla gravità degli inadempimenti imputabili alla Società e al conseguente venir meno, in capo alla Società stessa, del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006;

Visti e richiamati i contenuti del Contratto e dei relativi allegati *sub* "A" (Schema di Convenzione) e *sub* "B" (Capitolato di Gestione) e, in particolare, l'art. 10, punto 10.1 del predetto Schema di Convenzione;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 163/2006 e la normativa applicabile in materia di contratti pubblici;
- l'art. 48, co. 2, del D. Lgs n. 267/2000;
- l'art. 28 comma 1 lett. e) dello Statuto Comunale;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta formulata dal Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di RUP, per le motivazioni esposte in premessa e per le analitiche argomentazioni contenute nella proposta prot. n. 14018 dell'11 Marzo 2020, in questa sede integralmente richiamata, e di dichiarare pertanto – per grave inadempimento della Società ai sensi dell'art. 136, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006 e altresì per effetto della sopravvenuta perdita in capo alla Società stessa, quale conseguenza dei predetti gravi inadempimenti, del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 – la risoluzione del contratto di *"CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI, C.I.G.: 0706944CA1"* sottoscritto in data 8 maggio 2015, rep. n. 6855, con il raggruppamento temporaneo di imprese composto da SO.CRE.BI S.r.l. (capogruppo mandataria, con sede a Biella, in Via Poma n. 6, C.F. e P.IVA: 0216536002) e VEZZANI S.p.a. (mandante);

2. di approvare la proposta formulata Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di RUP, di escutere ai sensi dell'art. 113, co. 5, del d.lgs. n. 163/2006, le garanzie fideiussorie prestate dalla società SO.CRE.BI S.r.l., con sede a Biella, in Via Poma n. 6, C.F. e P.IVA: 0216536002, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla fase di gestione del servizio oggetto del contratto di cui al precedente punto 1);
  3. di autorizzare, ad ogni effetto di legge, il Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di RUP, a comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla società SO.CRE.BI S.r.l., con sede a Biella, in Via Poma n. 6, C.F. e P.IVA: 02165360021, il contenuto della presente deliberazione, unitamente alla proposta di risoluzione, nonché a porre in essere tutte le successive applicabili formalità che si rendessero necessarie o anche solo opportune per la, o a seguito della, risoluzione del rapporto contrattuale in essere, ivi inclusa la comunicazione della risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;
  4. di fare salve tutte le ulteriori iniziative dell'Amministrazione volte alla tutela dei propri interessi, con particolare riferimento all'integrale risarcimento dei danni cagionati dalle condotte inadempienti addebitabili alla società SO.CRE.BI S.r.l. con sede a Biella, in Via Poma n. 6, C.F. e P.IVA: 02165360021;
  5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento
-